

# FAQ

**D:** Buongiorno,

con la presente Vi vorrei chiedere se una società che, per adempiere ai requisiti richiesti, proceda mediante avvalimento possa o meno aderire alla domanda di iscrizione all'albo fornitori di beni, servizi e lavori in economia per il GAL SERINESE SOLOFRANA.

*RingraziandoVi anticipatamente, Vi porgo molti cordiali saluti.*

**R:** L'avvalimento, come previsto dal codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), è ammesso solo con riferimento ad una specifica gara di appalto. Di conseguenza, essendo evidente che la procedura per l'inserimento nell'albo dei fornitori di beni e servizi tiene conto di elementi anche soggettivi e non è una gara di appalto, non è possibile presentare la domanda di iscrizione facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento. Infatti, lo scopo della domanda di iscrizione all'albo si esaurisce con l'inserimento in una lista anagrafica di operatori insieme a tanti altri soggetti.

Distinti saluti

**D:** Buongiorno,

vorrei avere delle delucidazioni in merito all'avviso per l'iscrizione all'Albo Fornitori di lavori e servizi del GAL SERINESE SOLOFRANA, pertanto, pongo i seguenti quesiti:

- 1) Nel caso di società con meno di 3 anni di vita ovvero start-up, la capacità tecnico professionale come può essere dimostrata?
- 2) Per quanto attiene la capacità finanziaria nel caso di start up, non avendo bilanci disponibili o non avendo la possibilità di ottenere almeno due attestazioni bancarie, come può essere dimostrata?

Saluti

**R:** Nella fattispecie richiesta, la capacità tecnico professionale può essere validamente soddisfatta esibendo i curricula dei singoli soci o di eventuali dipendenti della società in modo tale da poter dimostrare l'esperienza pregressa almeno triennale nel settore oggetto dell'intervento.

**R:** Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante, ovvero nel caso specifico indicare una capacità economico . finanziaria presunta e presumibile sulla base dell'esperienza professionale

# FAQ

pregressa dei singoli soci, sotto forma di dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato presumibile dell'impresa scaturente dall'ipotesi di servizi o forniture nel settore oggetto della gara realizzabili, basandosi sulle esperienze professionali pregresse dei singoli soci componenti la compagine sociale.

Inoltre, secondo pacifico e condiviso orientamento, l'espressione «idonee referenze bancarie», va interpretata nel senso che gli istituti di credito devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società e/o imprenditori, per le quali le referenze sono richieste, quindi sulla correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti nonché sulla assenza di situazioni passive sì come desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso.

Nel caso di specie, tuttavia, la lex specialis di gara, pur sancendo l'indefettibilità dell'obbligo della produzione, a pena di esclusione, di due dichiarazioni bancarie, conferma la possibilità di una produzione di un numero inferiore a due (o di altro documento idoneo) per i concorrenti che non sono in grado di presentare due referenze bancarie. Infatti, da un lato, come già detto, la lex specialis della gara consentiva di sostituire una referenza bancaria con qualsiasi altro documento idoneo allo scopo; dall'altro, ragionevolmente, non può escludersi a priori una ditta che intrattenga rapporti con un solo istituto di credito, per cui in tal caso l'offerente non può fare altro che presentare una sola referenza bancaria e la stazione appaltante non può escluderlo dalla gara se, come nella specie, un altro operatore del settore finanziario attesta il possesso di una adeguata struttura economica-finanziaria che gli consente di far fronte agli impegni conseguenti alla stipula del relativo appalto pubblico.